

STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "EQUATORE APS"
(Ente del Terzo Settore)

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1 – L'Associazione **EQUATORE APS - Spatial Equality and Human Rights** è un'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Codice del Terzo Settore D. Lgs. n. 117/2017 nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile ed ai sensi della Legge 125/2014.

Art. 2 – L'Associazione **EQUATORE APS** non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Art. 3 – L'Associazione ha sede legale in Piazza Dante 2 – 00185 Roma.

Art. 4 – L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Finalità ed attività

Art. 5 – **EQUATORE APS - Spatial Equality and Human Rights** opera nel settore della cooperazione internazionale e programmi di sviluppo che opera ai sensi degli artt. 14 e seguenti del c.c. e della Legge 11 agosto 2014 nr. 125 e successive modifiche.

L'associazione, ha lo scopo di promuovere l'affermazione dei diritti umani per la riduzione delle disuguaglianze sociali e spaziali nelle comunità povere del mondo, attraverso la promozione a livello nazionale e internazionale di progetti di architettura e urbanistica.

L'associazione, altresì, si propone di contribuire al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in contesti urbani e rurali di forte criticità attuando strategie che siano eticamente, socialmente ed ecologicamente responsabili.

che siano socialmente responsabili, in quanto – considerate – attori rilevanti nei processi di trasformazione, delle logiche d'azione e delle risorse di cui le comunità residenti dispongono. EQUATORE APS è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana, quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell'elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell'uomo, la gratuità delle cariche sociali.

L'Associazione potrà esercitare, altresì, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente, ovvero attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà.

EQUATORE APS potrà istituire altre sedi, in altri paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali con la denominazione "**EQUATORE APS**". Esse dovranno condividere

i valori, lo spirito solidaristico e le finalità dell'Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.

Art. 6 – L'associazione pone alla base della sua attività la cooperazione e il partenariato internazionale in favore delle persone, delle comunità e delle popolazioni come mezzo per l'affermazione di uguali diritti e opportunità. EQUATORE APS agisce nel rispetto della Carta Universale dei Diritti Umani, in particolare dell'art. 25.1, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966 e rivisto nel 1976, dell'art. 11.1 e del documento congiunto con l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani del 1991: "Il diritto a un alloggio adeguato". Infine, l'associazione agisce per contribuire all'obiettivo di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 11: "Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili".

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- progetti di sviluppo, emergenza, riduzione di rischio e mitigazione nell'ambito della cooperazione internazionale;
- supporto ad enti ed associazioni del terzo settore per l'elaborazione, l'implementazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti;
- progetti sul territorio nazionale alla scala architettonica e urbana finalizzati ad attivare processi di inclusione sociale, sviluppo di aree territoriali critiche e volti all'empowerment di comunità svantaggiate;
- strategie di inclusione e emancipazione sociale rivolte alle comunità locali al fine di rafforzare le loro capacità di costruzione e trasformazione sostenibile dell'ambiente in cui vivono;
- attività di ricerca e innovazione nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile e dell'architettura *low-tech*;
- progetti di sensibilizzazione e strategie di azione che operino contro il cambiamento climatico;
- progetti di tutela e valorizzazione dell'ambiente costruito e del paesaggio in Italia e all'estero;
- progetti di sensibilizzazione e promozione sulle tematiche chiave dell'associazione attraverso mostre, eventi e incontri;
- progetti di formazione diretti a diffondere una cultura del progetto basata sui principi di sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

E, inoltre, può perseguire i propri scopi anche attraverso la promozione delle seguenti attività strumentali:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

Shu VP AM

volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'artt. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti;
- promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale;
- la diffusione e l'attuazione del principio di pari opportunità nell'ambito dell'equità sociale di genere;
- l'informazione, l'educazione, la ricerca e l'innovazione sui temi dello sviluppo sostenibile, architettura ed emergenza e tutti i temi inerenti le finalità associative;
- promozione di attività per l'incremento della partecipazione attiva dei giovani riguardo i temi trasversali inerenti l'associazione;
- la sensibilizzazione i giovani sull'importanza di agire contro il cambiamento climatico;
- l'informazione e sensibilizzare i giovani e le organizzazioni giovanili riguardo a temi trasversali come l'inclusione, uguaglianza di genere.

Art. 7 – Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre: aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi; collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie; promuovere iniziative occasionali di raccolta fondi finalizzate esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali all'attività non profit per cui è costituita; chiedere sovvenzioni finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.

Soci

Art. 8 – Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la figura del socio minore d'età: in tal caso il diritto di voto è esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. Fondatori
2. Volontari
3. Onorari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Alce VR CM

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 7 – La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione della domanda d'iscrizione è insindacabile.

Art. 8 – Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9 – Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 10 – La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11 – Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12 – Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. l'Organo di Amministrazione
3. il Consiglio Direttivo;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei Probiviri;
6. l'Organo di Controllo
7. il Revisore legale dei Conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Assemblea dei soci

Art. 13 – L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza. L'avviso verrà inoltrato all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Per facilitare la presenza alle assemblee è prevista la possibilità di collegamento via skype e/o in conference call dei Soci nei casi di comprovata impossibilità a raggiungere la sede legale da comunicare a mezzo mail almeno 2 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 14 – L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15 – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16 – Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 17 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- nomina l'organo di amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 18 – L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Organo di Amministrazione

Art. 19 – L'organo di amministrazione, composto da numero [] [NP1] [#_msocom_1] 3 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 117/2017.

inciale di Frosinone

Alu IF all

7
Alberto Monti

La durata dell'Organo di Amministrazione è di n. 3 anni e dall'elezione.

Entro 30 giorni dalla nomina l'Organo deve chiederne l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi i dati anagrafici, la cittadinanza, a chi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente.

L'organo di amministrazione:

è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei presenti;

compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;

redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente o da un suo membro.

Consiglio Direttivo

Art. 20 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso si rinnova ogni triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell'Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell'adunanza.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente; • delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 23 – In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 24 – Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 25 – Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati, al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta

[Handwritten signatures]

dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26 – Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del Direttivo. Il Segretario affianca il Presidente ed ha seguenti compiti:

- a) redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- b) coordinare le formalità associative previste dalla Legge;
- c) affiancare l'attività del Tesoriere;
- d) organizzare le assemblee associative.

Collegio dei Probiviri

Art. 27 – Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall'art. 10.

Organo di Controllo

Art. 28 – È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.

Gli adempimenti propri dell'Organo di Controllo sono:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Alu JR cell

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore Legale dei Conti

Art. 29 – È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 30 – L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 31 – Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 32 – Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Alu *VR* *Cell*

Art. 33 – Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi **vigenti**, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o **morte** di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Bilancio Sociale ed informativa sociale

Art. 34 – È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Personale retribuito

Art. 35 – L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Assicurazione dei volontari

Art. 36 – I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 37 – Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 38 – Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto il 2 Gennaio 2023 in Piazza Dante 2 - Roma

Camilla Martino *Camilla Martino*

Viola Fonnesu *Viola Fonnesu*

Alberta Martino *Alberta Martino*

Anastasia Martino *Anastasia Martino*

